



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE

Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Daniela Cavaliere, nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore RG. n. 12025-1/2025,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

visto il ricorso per l'ammissione del PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI ex art 67 Codice della crisi e dell'insolvenza con istanza di OMOLOGA presentata da [redacted] nata a Roma il [redacted] (C.F. [redacted]) e [redacted] nato a [redacted] (C.F. [redacted]), coniugati dal [redacted] ed entrambi residenti in Roma Via [redacted] n. 4 (RM) assistiti per la predisposizione della proposta e per l'assistenza legale nell'instaurando giudizio dall'Avv. [redacted] al quale hanno conferito procura eleggendo domicilio presso lo studio in Roma (RM) Vide atto di firma n. 22, e assistiti dal Gestore della crisi incaricato Avv. Francesca Romana Capezzuto;

richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 CC.II., il decreto di apertura della procedura adottato ai sensi dell'art. 70, comma 1, CC.II.;



considerato che l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, CC.II.;

considerato che la domanda di omologazione è accompagnata dalla contestazione di un creditore concorsuale, come documentato dall'OCC- Gestore della crisi con la relazione depositata a norma del comma 6 del citato art. 70, sicché occorre risolvere la contestazioni sollevate dal creditore Pr. II. II.;

rilevato che Pr. II. II. ha concesso ai debitori finanziamenti rimborsabili mediante cessione del credito, in entrambi in regolare ammortamento: il n. Pr. II. II. stipulato con la Sig.ra Pr. II. II. il Pr. II. II. (rinegoziando il finanziamento garantito da cessione del quinto n. Pr. II. II. con Pr. II. II.) ed il n. Pr. II. II. il Pr. II. II.;

rilevato che tale creditore si oppone all'omologazione in primo luogo sull'assunto che lo stato di sovraindebitamento in capo ai debitori "sia stato determinato con colpa grave";

considerato che l'art. 69 CCII ha innovato significativamente rispetto all'originaria formulazione dell'art. 12 della L. n. 3/2012, superando le precedenti interpretazioni restrittive che subordinavano l'accesso alla procedura del consumatore alla proporzione tra le obbligazioni assunte e le capacità patrimoniali, con la previsione di un'adempibilità ragionevolmente prospettabile, salvo eventi sopravvenuti non imputabili; che, in base alla nuova disciplina, l'eventuale sproporzione originaria tra debiti e capacità economiche del soggetto istante può ancora assumere rilievo, in particolare laddove risulti evidente, ma va considerata nell'ambito di una valutazione globale della condotta, desumibile anche dalla relazione dell'OCC con la conseguenza che l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore non è limitato ai soli soggetti che abbiano assunto obbligazioni in modo avveduto e conforme alla propria capacità economica, venendo poi a trovarsi in difficoltà per cause sopravvenute e non prevedibili, ma anche in favore di quei



consumatori che, pur non avendo pienamente valutato la propria solvibilità al momento dell'indebitamento, abbiano agito sotto l'influsso di pressioni esterne o in presenza di condizioni soggettive che, pur non pienamente razionali, non appaiano del tutto prive di una logica giustificazione e che in tali casi, la condotta del debitore deve essere valutata non sulla base del parametro dell'uomo prudente e diligente, ma rispetto al criterio della minima diligenza considerato che la norma esclude l'accesso alla procedura soltanto in presenza di una "colpa grave";

ritenuto che dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione in atti emerge che i debitori hanno assunto le proprie obbligazioni secondo quella che era la loro capacità reddituale in ragione di ciò che il mercato del credito in quel momento era disposto a concedergli e che i finanziamenti ricevuti non risultano essere stati destinati a spese futili e/o voluttuarie, bensì impiegati per far fronte a necessità straordinarie e per garantire un sostegno economico a sé stessi e al nucleo familiare sicché si deve ritenere che i debitori non hanno fatto ricorso al credito in modo colposo o sproporzionato;

considerato, inoltre, che deve escludersi, come pur dedotto dal creditore opponente, che, in sede di richiesta dei finanziamenti, siano state rese dichiarazioni mendaci o siano stati prodotti documenti falsi o fuorvianti in sede di stipula dei finanziamenti contratti nel 2019 e 2020;

considerato, invero che l'OCC ha rappresentato che " *Esaminando i moduli di richiesta di finanziamento del [] per il [] e del [] per la [] (allegati alle osservazioni)¹ e seguendo la ricostruzione proposta da [] (cfr pag. 11 delle osservazioni), i debitori avrebbero indotto il creditore a concedere i finanziamenti provvedendo a compilare in modo inesatto il modulo di richiesta agli stessi sottoposto da un incaricato di [] per la [] e della [] per il [] (trattasi agenzie in attività finanziaria []) Osservazione* [https://www.\[\]](https://www.[]) - [https://\[\]](https://[]))

¹ Moduli di richiesta finanziamenti



che viene smentita documentalmente in quanto i moduli "richiesta finanziamento" venivano compilato dall'incaricato all' "identificazione - adeguata verifica". Infatti la ... in data ... chiedeva di apporre solamente le firme ... " ed ancora "ti mando ... avendo il mandato io diretto risco a darti più netto :) qualsiasi chiamata dalla banca insomma hai fatto tutto con me ... ci siamo incontrate a ...";

ritenuto, poi, di dover condividere la considerazione svolta dall'OCC secondo la quale " Appare pertanto non condivisibile una ricostruzione che attribuisca al solo cliente-consumatore la responsabilità di eventuali discrasie informative, sulla base di una singola dichiarazione resa all'interno di un modulo standard predisposto unilateralmente dall'ente finanziatore. Non può infatti ritenersi che tale dichiarazione sia idonea, di per sé sola, a trarre in inganno un operatore professionale quale un istituto di credito, il quale è dotato delle competenze tecniche e degli strumenti necessari per procedere a tutte le opportune verifiche preliminari sulla veridicità e sostenibilità delle informazioni fornite dal richiedente";

considerato che non risulta che il creditore, come invece da questi assunto, abbia correttamente valutato il merito creditizio, quando ha deliberato di concedere il prestito richiesto dal creditori;

considerato che l'art. 124-bis T.U.B. stabilisce che, prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore debba valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, eventualmente fornite dal consumatore stesso o, se necessario, ottenute consultando banche dati pertinenti e che obblighi analoghi sono previsti anche nel caso di modifiche successive all'importo del credito, come nel caso di consolidamenti o rinegoziazioni;

ritenuto che la valutazione effettuata dall'OCC nella relazione sul merito creditizio è stata adeguata ed immune da vizi logici in quanto ha esaminato tutti i parametri sintomatici dai quali è emerso con chiarezza che la concessione dei finanziamenti è avvenuta senza valutare il reddito disponibile effettivo e senza detrarre da esso



l'importo necessario a garantire un livello di vita dignitoso come disciplinato dall'art. 68, 3 comma CCII;

rilevato che con l'ultima osservazione il creditore ha affermato che il piano proposto dai debitori prevede un soddisfo in favore dei creditori chirografari (23% proposto dalla Sig.ra [redacted] e 19% proposto dal Sig. [redacted]) "con evidente squilibrio tra la posizione dell'Istituto di Credito e quella dei ricorrenti in caso di esecuzione del piano";

ritenuto che si debba procedere alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'alternativa liquidatoria con esito positivo poiché la proposta di ristrutturazione dei debiti formulata dai debitori presenta una concreta convenienza per l'insieme dei creditori in quanto si fonda su presupposti realistici e sostenibili, tenuto conto della situazione patrimoniale attuale dei sovraindebitati, delle ordinarie esigenze di gestione del nucleo familiare, nonché delle loro prospettive reddituali future (pensione) e della loro aspettativa di vita;

ritenuto che la verifica della ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano di ristrutturazione proposto deve concludersi con esito positivo;

considerato che, posto quanto precede, l'OCC – Gestore della crisi ha considerato definitivo il piano già depositato;

P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da [redacted] nata a [redacted] il [redacted] (C.F. [redacted]) e [redacted] nato a [redacted] il [redacted] (C.F. [redacted]),

dispone



che l'OCC – Gestore della crisi nominato risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità;

dispone

la pubblicazione, entro due giorni successivi dal deposito, della presente sentenza nell'apposita area del sito internet del Tribunale di Roma, www.tribunale.roma.it, a cura del Gestore della crisi e a spese della parte ricorrente;

dispone

che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura del Gestore della crisi,

dichiara

chiusa la procedura;

manda

alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della crisi, con le prassi d'uso.

Roma, 29 maggio 2025

Il Giudice Designato

Dott. ssa Daniela Cavaliere

